

Modello di contratto di lavoro per lavoratori con salario mensile o orario.

Contratto di lavoro (Assunzione secondo CNM 2008)

tra
Impresa: Datore di lavoro

e
Cognome e nome: Data di nascita:

Indirizzo: N. AVS: Lavoratore

1. Base contrattuale

Le disposizioni contrattuali del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2008 - 2010 (CNM 2008) del 14 aprile 2008 sono parte integrante del presente contratto di lavoro.
Il lavoratore ha ricevuto una copia del CNM 2008.

2. Inizio e fine del rapporto di lavoro / attività, funzione / classe salariale CNM / tasso di occupazione

Contratto di lavoro di durata **indeterminata**: Inizio:
Il **periodo di prova** è di due mesi secondo l'art. 18 CNM 2008. Previo accordo scritto può essere prolungato al massimo di un mese (art. 18 cpv. 1 CNM 2008, art. 335b CO).

Contratto di lavoro di durata **determinata**: Inizio: Fine o durata:

Attività / funzione / classe salariale CNM:
Il lavoratore può anche essere chiamato a eseguire altri lavori commisurati alle sue capacità.

Tasso di occupazione (se < 100%, indicare la quota delle ore di lavoro annuali dovute, art. 23 cpv. 3 CNM 2008):

3. Orario di lavoro / lavoro supplementare

Conformemente all'art. 25 CNM 2008, l'orario di lavoro è fissato nel calendario di lavoro dell'impresa (o, se non disponibile, nel calendario di lavoro sezionale applicabile nel luogo d'impiego, di regola la sede dell'impresa).

Le ore prestate in più rispetto all'orario di lavoro settimanale stabilito nel calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Il lavoro supplementare è disciplinato nell'art. 26 CNM 2008.

4. Salario/ 13^a mensilità

Il lavoratore percepisce

- un **salario mensile** di CHF (lordo), da pagare il del mese.
 un **salario orario** di CHF (lordo), da pagare il del mese.

Dal primo giorno d'impiego, il lavoratore ha diritto a una quota della **13^a mensilità**, che viene calcolata pro rata temporis. Per i lavoratori con salario mensile o con salario mensile ponderato, la 13^a mensilità viene corrisposta alla fine dell'anno. I lavoratori con salario orario percepiscono un supplemento dell'8,3% all'ora che viene loro corrisposto alla fine dell'anno o della stagione (cfr. art. 49 e 50 CNM 2008).

5. Altre disposizioni

Sempre che il CNM 2008 non preveda regole specifiche, rimangono riservate le disposizioni del Codice delle obbligazioni e della legge sul lavoro.

Luogo e data:

LE PARTI CONTRAENTI

Il datore di lavoro:

Il lavoratore:

.....

.....